

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3401

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COIN, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, ALESSANDRO PAGANO, BADOLE, BAZZARO, BITONCI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, FIORINI, FOGLIANI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GRIMOLDI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, LUCENTINI, MOSCHIONI, MURELLI, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, SNIDER, TATEO, TONELLI, ZORDAN

Istituzione del Giorno della commemorazione dei defunti

Presentata il 7 dicembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende colmare quella che a tutti gli effetti sembra essere una lacuna nel calendario delle festività nazionali italiane. Benché la giornata del 2 novembre sia convenzionalmente e universalmente considerata la festività dedicata alla commemorazione dei defunti, sin dall'anno 998, quando venne istituita da Sant'Odilone, monaco benedettino e quinto abate di Cluny, la stessa non è mai stata riconosciuta come tale nel nostro ordinamento.

Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 (ratificato ai sensi della legge n. 121 del 1985) di modifica al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, è stato stabi-

lito che l'elenco delle festività religiose riconosciute come giorni festivi dalla Repubblica italiana è determinato d'intesa fra quest'ultima e la Santa Sede. In attuazione del suddetto articolo 6, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, il cui articolo 2 riconosce come giorno festivo, fra le festività religiose, il 1° novembre, giorno in cui si celebrano tutti i Santi.

Negli ultimi anni continua ad affermarsi con vigore, anche nel nostro Paese, la festa di *Halloween*, che si celebra il 31 ottobre, alla vigilia della suddetta celebrazione religiosa. Questa festa, che ha una accezione prettamente consumistica, volta a riproporre l'abitudine angloamericana di travestirsi da fantasmi e scheletri e girare per le

strade chiedendo caramelle, ha di fatto soppiantato la tradizione italiana di ricordare i defunti e portare loro un fiore al cimitero il 2 novembre.

Appare dunque doveroso riconoscere il 2 novembre quale « Giorno della comme-

morazione dei defunti », al fine di salvare un'antica tradizione, ricca di significato, da sempre presente nel nostro Paese ed evitare così l'impoverimento culturale delle nuove generazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 2 novembre quale «Giorno della commemorazione dei defunti», al fine di ricordare e suffragare le anime dei morti nonché di riconoscere e conservare la tradizione italiana relativa a tale ricorrenza.

2. La ricorrenza è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

1. Le amministrazioni pubbliche, in occasione del Giorno di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere la conoscenza della tradizione italiana della commemorazione dei defunti.

Art. 3.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



18PDL0171750